

Civile Ord. Sez. 1 Num. 20633 Anno 2021

Presidente: TIRELLI FRANCESCO

Relatore: MARULLI MARCO

Data pubblicazione: 19/07/2021



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

FRANCESCO TIRELLI

MARCO VANNUCCI

MARCO MARULLI

PAOLA VELLA

ANDREA FIDANZIA

Presidente

Consigliere

Consigliere – Rel.

Consigliere

Consigliere

Oggetto

Fideiussione –
Competenza per
territorio – Foro del
consumatore

Ud. 02/07/2021 CC

Cron.

R.G.N.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

domiciliata in F , presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa
dall'avvocato : , giusta procura in calce al ricorso

- ricorrente -

contro

, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ,

presso lo studio dell'avvocato , che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati e

, giusta procura in calce al controricorso

- controricorrente -



avverso la sentenza n. _____ della CORTE D'APPELLO di TORINO,
pubblicata il 17/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
2/7/2021 dal Cons. Dott. MARULLI MARCO.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'Appello di Torino, con la sentenza riportata in epigrafe, ha respinto il gravame proposto da _____ avverso la sentenza che in primo grado ne aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo, con cui su istanza di _____ le era stato intimato il pagamento, nella sua veste di fideiussore, delle somme dovute dal coniuge _____ in dipendenza di un contratto di mutuo rimasto inadempito.

Respingendo, segnatamente, il primo motivo di appello, mercé il quale la _____ aveva insistito per la revoca dell'ingiunzione sul rilievo che, soggiacendo la specie in discorso all'applicazione delle norme recate dal Codice del consumo approvato con d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, si sarebbe reso applicabile il foro del consumatore indicato dall'art. 33, comma 2, lett. u), la Corte territoriale ha fatto previamente rilevare che nello stipulare il mutuo il _____, richiamando espressamente le finalità di cui all'art. 121, comma 4, lett. e), TUB, aveva deliberato di non avvalersi della disciplina consumeristica; in ragione di ciò ha quindi ritenuto di dover affermare, riguardo alla posizione dell'appellante, che essendo quella da lei assunta un obbligazione di garanzia accessoria rispetto al contratto fonte del credito garantito, «l'applicabilità della normativa in tema di tutela del consumatore va esclusa, poiché il contratto di fideiussione è stato stipulato a garanzia dei debiti contratti da un soggetto (_____, coniuge di _____) che realizzava un'operazione bancaria volta a realizzare

Est. Cons. Marulli



finalità e destinazioni diverse da quelle poste in essere da privati consumatori».

Avverso la citata decisione si grava di ricorso a questa Corte la soccombente con un ricorso fondato su tre motivi, illustrati pure con memoria, cui resiste con controricorso la banca intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo di ricorso con cui la ricorrente lamenta l'erroneità alla stregua delle disposizioni recate dal Codice del consumo e dal TUB del convincimento esternato dal decidente d'appello in ordine all'eccezione di incompetenza per territorio del giudice in monitorio, rendendosi applicabile il foro del consumatore e dovendo in ragione di ciò affermarsi la competenza per territorio del Tribunale di Catanzaro, nel cui circondario la ricorrente ha il proprio domicilio, è fondato con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso.

3. E' principio che questa Corte ha avuto più volte occasione di ribadire, in particolare con riferimento alla fattispecie dell'obbligazione fideiussoria accedente ad un contratto di impresa, che «i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato in favore di un professionista devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale)», con la conseguenza, lumeggiata segnatamente dalle decisioni della Corte UE C-74/15, Tarcau e C-534/15, Dumitras, che ove la prestazione di garanzia non si configuri come esercizio di un'attività professionale, anche se resa da un professionista, non viene meno la qualità di consumatore del fideiussore e la fattispecie non si sottrae perciò all'applicazione della disciplina consumeristica ed in particolare all'applicazione del foro del consumatore (Cass., Sez. III-IV, 3/12/2020, n. 27618; Cass., Sez. VI-I, 24/01/2020, n. 1666; Cass., Sez. VI-I, 16/01/2020, n. 742).

Est. Cons. Marulli



4. Poiché nella specie è indiscusso che la abbia assunto l'obbligazione di garanzia non per soddisfare finalità riconducibili all'esercizio di un'attività professionale, ciò è ragione sufficiente per ritenere applicabili alla specie in discorso le disposizioni risultanti dalla disciplina consumeristica di cui al d.lgs. 209/2005.

Ne consegue che dovendo la competenza per territorio regolarsi in base al foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), domiciliando la fuori dal circondario del Tribunale di Torino, il giudice adito in opposizione avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza territoriale e revocare il decreto ingiuntivo opposto.

5. A ciò, non rendendosi necessari ulteriori accertamenti di fatto, può provvedere ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ. questa Corte, previa dichiarazione ex art. 382, comma 2, cod. proc. civ., della competenza per territorio del Tribunale di Catanzaro.

6. Le spese seguono la soccombenza nel presente giudizio, mentre possono essere compensate riguardo ai gradi di merito, attesa all'epoca la controvertibilità della questione.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo ricorso e dichiara assorbiti i restanti motivi di ricorso; cassa l'impugnata decisione nei limiti del motivo accolto, dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Catanzaro e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione; condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida, quanto al presente giudizio, in euro di cui euro per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge e compensa le spese di lite quanto al merito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 2.7.2021.

Il Presidente
Dott. Francesco Tirelli

Est. Cons. Marulli

